

L'istante precisava che alla data della suddetta cessione il credito ammontava ad € 22.139,76, come da estratto conto allegato (all. n.6).

Da qui l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 1597 del 04-09-2019, con il quale veniva ingiunto ai condebitori in solido il pagamento della somma € 17.766,25, oltre gli interessi di mora, contrattuali, dalla notifica del decreto ingiuntivo sulla sola sorte capitale(infatti il giudice del monitorio non avendo rinvenuto prova di ricezione di lettera di messa in mora aveva riconosciuto gli interessi di mora nei limiti indicati).

I MOTIVI DI OPPOSIZIONE

I debitori in solido proponevano opposizione al decreto ingiuntivo facendo valere i seguenti motivi: la prescrizione, posto che per il sig. ██████ non ricorreva alcun atto di interruzione dal 2009, anno della stipula del finanziamento, mentre la sig.ra ██████ disconosceva la firma apposta sull'avviso di ricevimento prodotto; l'applicazione di interesse usurario; la mancanza di prova del credito ingiunto ex art. 50 TUB; la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria in tema di TAEG; la nullità di clausole vessatorie; l'omessa notifica delle cessioni; il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

LA DIFESA OPPOSTA

L'opposta costituendosi contestava il fondamento dei motivi di opposizione.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

IL PROCESSO

Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. non veniva ammessa la CTU richiesta, né le altre prove richieste dalle parti.

All'udienza del 15-09-2021 il giudice si riservava per la decisione, previa concessione del termine ridotto di giorni quaranta per il deposito di comparsa conclusionale e termine di legge per eventuali repliche.

L'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ PER IL MANCATO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE VA SOLLEVATA ALLA PRIMA UDIENZA E COMUNQUE, IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE DEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI PER TENTARE LA MEDIAZIONE, OCCORRE CHE SIA ECCEPITA O RILEVATA PER TEMPO LA SUA MANCATA CONCESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE

Come è noto quando la causa viene introdotta con ricorso monitorio la mediazione va disposta una volta adottati i provvedimenti ex art. 648-649 c.p.c.; l'opponente invece sosteneva l'improcedibilità già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo(vedi infatti l'art. 5, comma IV: "...non si applicano nei

procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione").

Alla prima udienza tenutasi in data 13-01-2021 il giudice concedeva i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. ma non si pronunciava espressamente sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e soprattutto nulla diceva sulla mediazione.

Anche con le memorie ex art. 183 VI, co. n. 1, le parti nulla sul punto osservavano.

Ora si deve considerare che ai sensi dell'art. 5 l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Viceversa alla prima udienza nessuno ne faceva cenno, compreso il giudice, che avrebbe comunque potuto concedere il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 1 bis co VI del d.lvo n. 28 del 2010, posto che il ricorso monitorio, come sopra si ricordava, non impone la previa mediazione.

Solo qualora fosse stato dato questo termine, o le parti avessero sollecitato il giudice a darlo, e poi vi fosse stata inottemperanza sarebbe seguita l'improcedibilità della domanda monitoria.

In altri termini non avendo le parti per tempo sollecitato il giudice a concedere quest'ultimo termine per l'instaurazione della mediazione, deve ritenersi che vi abbiano implicitamente rinunciato.

A tutto voler concedere alla tesi opponente, qualora non si fosse seguita questa interpretazione del disposto normativo in parola, il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e concedere il termine di quindici giorni per l'instaurazione della mediazione, solo l'inosservanza del quale avrebbe potuto implicare l'improcedibilità della domanda monitoria, dal momento che l'onere sarebbe ricaduto, come insegna la S.C. a S.U., sull'opposta.

LA PRESCRIZIONE IN TEMA DI FINANZIAMENTO O MUTUO

Non considera la difesa opponente che anche a voler ammettere che prima della notifica del decreto ingiuntivo non vi fosse stato alcun idoneo atto interruttivo, pure non si sarebbe configurata la prescrizione decennale operante in materia.

E' infatti opinione consolidata in giurisprudenza che il *dies a quo* in tema di prescrizione di credito derivante da mutuo, non è rappresentato dalla scadenza della singola rata, e meno che mai dalla data di stipula del contratto, come sosteneva invece la difesa opponente, ma dalla scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento alla quota interessi incorporata nella singola rata dell'ammortamento.

Sul punto ad esempio così si è espressa la S.C. (Cassazione civile sez. III, 30/08/2011 n. 17798):

“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”.

Ora se si considera che il contratto data 27-01-2009 ma l'ultima rata del piano di ammortamento risulta fissata per il 20-01-2016, anche a voler accedere alla tesi opponente dell'assenza di valido atto interruttivo, comunque la prescrizione decennale non si sarebbe data, se si considera altresì che la notifica del ricorso ed unito decreto data 27-09-2019.

LA GENERICITÀ DELLE ALTRE DIFESE O LA LORO INFONDATEZZA

La prova del credito poi era rappresentata dal contratto e dal piano di ammortamento: molto di più, a ben vedere, rispetto a quanto prescrive l'avvocato art. 50 del TUB.

La cessione del credito può anche avvenire con la notifica del decreto ingiuntivo; né i debitori(il sig. [REDACTED] quale mutuatario e la madre sig.ra [REDACTED] quale coobbligata) eccepivano di aver effettuato nelle more dei pagamenti utili al mutuante o a precedente cedente.

L'usura è solo genericamente affermata e quindi la difesa sul punto riesce inammissibile.

La nullità di clausole vessatorie pure è generica e non puntuale, posto che non vengano evocate clausole che secondo il codice del consumo sarebbero nulle e tali da incidere sull'ammontare del credito per le rate non pagate.

IL QUANTUM

Già con il decreto ingiuntivo si riduceva il *quantum* preteso perché non venivano riconosciuti gli interessi di mora se non quelli maturati dalla notifica del decreto, oltre che i costi non documentati.

Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.

P.T.M.

Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1597 del 04-09-2019, proposta dai sigg. [REDACTED] con citazione regolarmente notificata, nei confronti della [REDACTED] SRL e per essa, quale procuratrice speciale, [REDACTED] S.r.l., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;

Dichiara ex art. 653, I co., c.p.c., il predetto decreto esecutivo;

Condanna gli opposenti in solido al pagamento delle spese processuali sopportate dall'opposta, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.800,00, oltre accessori di legge.

TARANTO, 13-12-2021

Il Giudice – dott. Claudio Casarano

